PROTOCOLLO D'INTESA SULL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA AUDIOVISIVI ANTIRAPINA/ANTITACCHEGGIO SUI LUOGHI DI LAVORO

In data 14 novembre 2007 si sono incontrati

per la SGM Distribuzione srl: Dott. Paolo Botticelli
per la FILCAMS Cgil: Sig.ra Bigazzi Sabina
per la FISASCAT Cisl: Sig.ra Rondinelli Daniela
per la UILTUCS Uil: Sig. Antonio Vargiu

Al termine dell'incontro nel corso del quale sono stati esaminati i vari aspetti tecnogiuridici posti dall'installazione, al fine della sicurezza del patrimonio aziendale e dei lavoratori, di impianti audiovisivi in alcuni ben individuati reparti di tutti i punti vendita della rete, le parti concordano, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300, quanto segue.

Premesso

- che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
- che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (fra cui la nostra), sono divenute attività a forte rischio di rapina/furto;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso, ed in particolare quella delle persone che vi operano, quali i dipendenti, anche dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
- che i sistemi di sicurezza antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che l'installazione di sistemi antirapina oltre ad essere importante per la prevenzione del crimine, può essere fondamentale per assicurare alla giustizia i malviventi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- che esiste un'articolata disciplina dettata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla videosorveglianza;

le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni nell'intento di semplificare le procedure per l'Accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali inerente l'utilizzo delle predette tecnologie, nel rispetto della normativa di legge, sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa.

1. Le parti concordano sull'obbligo del legale rappresentante dell'impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all'esterno ed all'interno dei locali dell'impresa, che nei locali ove sono stati installati i sistemi di videosorveglianza;

2. l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposti al rischio rapine e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy;
3. si conviene che su tutti i punti vendita locali di tutte le società a marchio S.G.M. Distribuzione srl (insegna Marco Polo), Marco Polo Retail srl - nei quali è o verrà installato il sistema di cui al presente accordo, verrà consegnata alla RSA/RSU il 50% della password di accesso al sistema di registrazione dell'impianto di video sorveglianza. In caso di mancanza di una rappresentanza sindacale già eletta, l'assemblea dei lavoratori, convocata dalle OO.SS., nominerà il Rappresentante al quale verrà consegnata il suddetto 50% della password;
4. la visione delle immagini registrate potrà essere effettuata dalla Direzione Aziendale congiuntamente alle RSA/RSU o al Rappresentante nominato solo in presenza di eventi criminosi, e per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti. In deroga la visione delle immagini registrate, esclusivamente in presenza di eventi criminosi per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti, potrà essere effettuata, utilizzando l'intera password che a tale scopo sarà depositata in busta chiusa nella cassaforte del negozio, dalla direzione aziendale disgiuntamente dalla RSA/RSU o dal Rappresentante nominato, in caso d'assenza della RSA/RSU o del Rappresentante nominato, di mancata nomina della RSA/RSU o del Rappresentante nominato o di non reperibilità della RSA/RSU o del Rappresentante nominato entro l'ora dall'evento criminoso. In tale ipotesi, dopo l'eventuale utilizzo la password sarà cambiata.
5. Le parti si impegnano ad effettuare accordi attuativi a livello di punto vendita e/o di territorio entro il mese di marzo 2008. Tale accordi dovranno espressamente richiamare il presente protocollo di intesa e dovranno avere, allegata la planimetria con disposizione delle telecamere di ciascun punto vendita;
6. Gli accordi a livello di punto vendita e/o territoriali dovranno avere le caratteristiche del facsimile allegato;

Letto, approvato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n° 300
"Impianti audiovisivi"

In data _____ si sono incontrati:
per la S.G.M. Distribuzione Srl
per la FILCAMS Cgil
per la FISASCAT Cisl
per la UILTUCS Uil

Premesso:

che in data 14 novembre 2007 è stato sottoscritto fra la direzione della SGM distribuzione srl e le OO.SS. di categoria nazionali, anche da valersi per la Marco Polo Retail srl, apposito Protocollo d'intesa sull'installazione dei sistemi di sicurezza audiovisivi antirapina/antitaccheggio sui luoghi di lavoro;

che detto Protocollo è da intendersi parte integrante del presente verbale di accordo;

che SGM Distribuzione srl è sita, con il proprio punto vendita in _____

che l'Azienda sopra indicata evidenzia la necessità, onde evitare o far fronte a fatti criminosi potenziali, di installare nel proprio punto vendita telecamere a circuito chiuso idonee a salvaguardare l'incolumità delle persone, dipendenti e clienti, e a tutelare i beni aziendali;

quanto premesso le parti concordano quanto segue:

La società SGM Distribuzione Srl effettuerà l'installazione di un impianto di video sorveglianza composto di n°__telecamere a circuito chiuso, di tipo fisso, come da planimetria allegata che è parte integrante del presente accordo, e di Monitor posto in _____, in standby, con password per accedere alla visione delle immagini.

Le telecamere sono in funzione_____ed effettuano registrazioni su_____della durata di_____,(specificare modalità di cancellazione) e non saranno in alcun modo archiviate.

La visione delle immagini registrate potrà essere effettuata dalla Direzione Aziendale congiuntamente alle RSA/RSU o al Rappresentante nominato solo in presenza di eventi criminosi, e per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti. In deroga la visione delle immagini registrate, esclusivamente in presenza di eventi criminosi per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti, potrà essere effettuata dalla direzione aziendale disgiuntamente dalla RSA/RSU o dal Rappresentante nominato, in caso d'assenza della RSA/RSU o del Rappresentante nominato, di mancata nomina della RSA/RSU o del Rappresentante nominato o di non reperibilità della RSA/RSU o del Rappresentante nominato entro l'ora dall'evento criminoso.

Le riprese effettuate dalle telecamere installate, sia in tempo reale, che le relative registrazioni, non potranno costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o comunque essere occasione indiretta per tale accertamento) e all'adozione di atti sanzionatori a suo carico.

Nel caso di modifiche all'impianto, l'Azienda ne darà tempestiva comunicazione alle RSA/RSU o al Rappresentante nominato, o, in mancanza, alle OO.SS territoriali, e le parti si incontreranno per la revisione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, appurato, ed avuta la garanzia che gli impianti audiovisivi non fungeranno in alcun modo come strumento di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, i rappresentanti delle OO.SS e le RSA/RSU aziendali, dichiarano raggiunto l'accordo ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n° 300.

Letto, approvato e sottoscritto

VERBALE DI INCONTRO

In occasione dell'incontro odierno relativo alla sigla del Protocollo d'intesa sull'installazione dei sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro, la SGM Distribuzione, rappresentata dal Dott. Paolo Botticelli, dott. Fusco Luigi assistiti dalla dott. Battistini Morena e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL Nazionali rappresentate da Sabina Bigazzi, Daniela Rondinelli, Antonio Vargiu, unitamente al coordinamento nazionale dei delegati/e e delle strutture territoriali le parti convengono di avviare confronti a livello territoriale sul corretto inquadramento e sull'organizzazione del lavoro, in concomitanza con gli incontri che si terranno a livello territoriale e /o punto vendita in merito alla sottoscrizione degli accordi sui sistemi di sicurezza.

La Direzionale Aziendale come da sopra rappresentata si rende disponibile a successivi incontri per l'analisi ed un confronto sulla Piattaforma che le parti Sindacali intendono presentare nel rispetto del CCNL del Terziario.

Bologna, 14 novembre 2007